Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

Articolo unico

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. (1) La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale (2).

Nota all'articolo unico:

- Testo coordinato con le modifiche apportate con D.M. 27/03/1985 (G.U. n. 98 del 26/04/1985) e D.M. 30/10/1986 (G.U. n. 261 del 10/11/1986).
- (1) vedi circolare n. 25 del 02/06/1982
- (2) vedi circolare n. 52 del 20/11/1982 punti 2.0, 3.0.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Attività Periodicità della visita (in anni)

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

- a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc 3
- b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg 6
- per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

- a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc 3
- b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6
- per capacità complessiva superiore a 2 mc 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

- 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
- a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 6
- b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar **u.t.**

Attività Periodicità della visita (in anni)

7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili **6**

10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0.5 mc **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

- 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
- a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc ${\bf 6}$
- b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

- 16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc 6
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele

per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio ${\bf 6}$

Attività Periodicità della visita (in anni)

19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

- con quantitativi da 500 a 1.000 Kg 6
- con quantitativi superiori a 1.000 Kg 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc 6
- con capacità superiore a 10 mc 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè perossidi organici **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18/10/1973 e 18/9/1975, e successive modificazioni ed integrazioni $\bf 6$

26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino - terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 g.li 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 3

35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 g.li e relativi depositi **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche,

pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

- da 500 a 1.000 g.li 6
- superiori i 1.000 q.li 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

- da 50 a 1.000 g.li **6**
- oltre i 1.000 q.li 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

- da 50 a 1.000 q.li **6**
- oltre i 1.000 q.li 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

- 49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti 6
- oltre 75 addetti 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li **6**

51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 3 Attività Periodicità della visita (in anni) 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6 Attività Periodicità della visita (in anni) 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi, e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 3 Attività Periodicità

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li **6**

della visita (in anni)

Attività Periodicità della visita (in anni)
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6
Attività Periodicità della visita (in anni)
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 6
Attività Periodicità della visita (in anni)
63) Centrali termoelettriche 3
Attività Periodicità della visita (in anni)
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw 6
Attività Periodicità della visita (in anni)
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 6
Attività Periodicità della visita (in anni)
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 3
Attività Periodicità della visita (in anni)
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3
Attività Periodicità della visita (in anni)
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 6
Attività Periodicità della visita (in anni)
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti 6
Attività Periodicità della visita (in anni)

70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

74) Cementifici 3

Attività Periodicità della visita (in anni)

75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti

(art. 13 della legge 31/12/1965, n. 1860 e articolo 102 del D.P.R. 12/2/1964, n. 185) 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13/2/1964, n. 185) 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30/12/1965, n. 1704) 6

Attività Periodicità

della visita (in anni)

78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860) **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

- 80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 6

Attività Periodicità della visita (in anni)

uella visita (ili allili)

81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini **3**

Attività Periodicità della visita (in anni)

82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti **u.t.**

Attività Periodicità della visita (in anni)

83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti **6**

Note al punto 83

- Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'Art. 15 del D.P.R. 577, con la dizione "luogo aperto al pubblico", deve intendersi " un delimitato spazio all'aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi. (Circ. 20/11/82, n. 52).

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).

La differenza fra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del C.P.I.

Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577 potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del C.P.I. stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto C.P.I. possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza. (Circ. 20/11/82, n. 52). I "ristoranti bar e simili" non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16/2/82, come già chiarito con circ. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5 del D.P.R. n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del D.M. citato (Circ. 11/12/85, n. 36).

Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83 del D.M. 16/2/1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circ. n. 16 del 15/2/1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44 e fermo restando le competenze delle Commissioni Provinciali di vigilanza.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 2 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Le "Sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20/11/1982 punto 4.1 e pertanto non sono comprese nel punto 83) del D.M. 16.2.1982. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 4 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Tutti i locali classificati all'art. 17 della circ. n. 16 del I5/2/1951, con "capienza inferiore a 150 posti" possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27.8.1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 5 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Il punto B.3 della circolare n. 16 del 16/6/1980 è applicabile unicamente alle "multisale cinematografiche" e "NON" applicabile alle "multisale da ballo" che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6).

L'installazione di "cucine alimentate a gas con densità non superiore a Q. 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento" è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5.4.1979

che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Gli "edifici destinati al culto" non sono locali di pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circ. n. 52 del 20.11.1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83 del D.M. 16.2.1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 8 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione del fatto che il D.M. 6/7/83 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai "materiali di allestimento di tipo standistico" utilizzati per "mostre e fiere", le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi Provinciali dei VVF, possono accettare la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco.

Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di

controllo.

Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 - G.U. n. 29 del 5/2/87).

Per determinare il numero massimo delle persone consentito in una sala da ballo anche se la circ. n. 16/51 non lo prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza totale delle uscite con il numero dei posti a sedere. In pratica le persone che stanno ballando devono essere le stesse che occupano i posti a sedere e non di più.

Attività Periodicità della visita (in anni)

84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 6

Attività Periodicità della visita (in anni) 6

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi e depositi.

Attività Periodicità della visita (in anni)

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda

superiore a 1.000 mq **6**

Attività Periodicità della visita (in anni)

89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti u.t.

Note al punto 89

Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16/2/82, soggette a visita "una tantum", vanno applicate per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi.

(Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio 1985).

Da più parti e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al

punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell'incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:

- a) non sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per~, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
- b) sono invece compresi al punto 90) del D.M. 16/2/82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82. (Circ. 11/12/85, n. 36).

Il N.O.P., nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi provinciali dei VV.F. previo accertamento della rispondenza alle norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.

(Testo del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 4).

Attività Periodicità della visita (in anni)

90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere

biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 **u.t.**

Note al punto 90

Per le attività di cui ai punti 89 e 90 del D.M. 16/2/82, soggette a visita "una tantum", vanno applicate per analogia, le disposizioni relative alle attività di cui al punto 94, concernenti l'obbligo della richiesta di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati per le varie attività soggette ai controlli ed inserite nei complessi edilizi. (Lettera-circolare 19984/4101 del 4 luglio 1985).

Da più parti e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili del fuoco. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell'incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:

a) non sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/2/82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982. Per tali edifici, per, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli

impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90) del D.M. 16/2/82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16/2/1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in relazione all'uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del D.P.R. n. 577/82. (Circ. 11/12/85, n. 36).

Il N.O.P., nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico è rilasciato dai Comandi provinciali dei VV.F. previo accertamento della rispondenza alle norme stabilite nel decreto 8 marzo 1985.

(Testo del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art. 4).

Attività Periodicità della visita (in anni)

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 6

Note al punto 91

- Si precisa che con la dizione "Impianti per la produzione di calore", deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici).

Pertanto per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico certificato di prevenzione incendi semprechè la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto C.P.I. gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella Circ. 46 MI.SA. (82) 15 del 7 ottobre 1982. Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (Decreti di concessione) per i depositi di oli minerali ai sensi delle leggi vigenti.

Per impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi per gli impianti alimentati a combustibile liquido (circ. n. 73 del 29/7/1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.

Restano inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge antismog n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo V del D.P.R. 24/10/67, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto IV.I del D.P.R. 22/12/70, n. 1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito del combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti. (Circ. 20/11/82, n. 52).

Le attività indicate al punto 91) del D.M. 16/2/1982 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile si richiama l'analogia già indicata nella circ. n. 52 del 20/11/82 punto 5.1). (Circ. 8 del 17 aprile 1985).

Gli impianti per la produzione di calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati "esistenti" ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore, il Certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nella lettera-circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale ed agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste. (Circ. 11/12/85, n. 36).

L'installazione di "cucine alimentate a gas con densità non superiore 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento" è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30/11/83. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5/4/1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 7 - G.U. n. 29 del 5/2/87):

Gli impianti termici a gas possono essere ubicati in locali contigui ad

autorimesse purché siano separati con strutture REI 180 e l'ubicazione non sia relativa ad ambienti dell'autorimessa ove possa presumersi affluenza o passaggio di gruppi di persone (uscite, ecc.).

Impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h [...] Come è noto, la legge 6 novembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, dispone, all'art. 4, che la vigilanza sull'applicazione della stessa è demandata al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Al riguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza sugli apparecchi e materiali impiegati negli impianti alimentati a gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati, prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori nazionali e sottoponendoli a prova.

[...] Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni e sugli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico si fa presente che con l'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale - legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito per l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, nonché l'indicazione delle misure alla eliminazione dei fattori di rischio è stato demandato alle Unità Sanitarie Locali - USL - attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro (estratto della lettera-circolare n. 6812/4183 del 23.4.1987)

Attivi	ità Per	iodi	icità	
della	visita	(in	anni))

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili **6**

Note al punto 92

- Le autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1.2.1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1.2.1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. (Estratto dalla lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1.2.1988)

93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti ${\bf 6}$

Attività Periodicità della visita (in anni)

94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri **u.t.**

Attività Periodicità della visita (in anni)

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 **u.t.**

Attività Periodicità della visita (in anni)

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24/5/1979, n. 886 u.t.

Attività Periodicità della visita (in anni)

97) Oleodotti con diametro superiore a100 mm u.t.